TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO JOPPI

Manoscritto n. **J_MSS_0267**

I manoscritti che compongono compongono il fondo, assieme alle migliaia di testi a stampa - compresi rari incunaboli e cinquecentine - il Fondo Joppi, sono quasi esclusivamente di interesse friulano. La raccolta si è formata nell'arco di una sessantina di anni grazie alle ricerche di Vincenzo ed Antonio Joppi.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine - Inventario dei manoscritti del Fondo Joppi
https://www.techeudine.it/fondo-joppi
https://www.sbhu.it/

Mss.
Joppi
267

MSS
267

Fagagna

Giurisditt.e; & Preminenze

della Communità f. 3.

Due Ducali, che confermano la Giurisd.ne e Priuil. f. 1. e 2.

BIBLIOTECA CIVICA di UDINE

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

Fagagna

Terra nobile capitale d'un Distretto che contiene 16 Villaggi con circa 5000 abitanti. A nord della Terra si vedono le rovine di un Castello – È governata da Giudici eletti dal Consiglio della Comunità i quali con l'intervento d'un Giudice della Gastaldia (ora 1778 passata in titolo di Contea) hanno autorità Civile e Criminale con l'appellazione al Capo di Provincia – La giurisdizione del Distretto viene rappresentata da molti Giurisdicenti, che si chiamano i Nobili di Fagagna.

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

MSS 267

1377. 25. Lug.
Nel Tesoro d'Aquila sotto d° giorno furono investiti
2.° Baroni di differente famiglia detti
di Fagnano di Leporanti, Fendi di Attarzai
fra i quali
Mainardo q. Fiorgio ma leg.ta asserto dicto Ag-
gerino — alijs nominibus ommicii
—
1420. 3. Giugno — Sta Deditione et li ale
roman Vorlici q. Mainardi quod infereri
ut supra
—
Scrivere al Sig.r Mag. Fabrizio acciò faccia
l'esam. di vecchi di Sigr. dell'Imaio
sotto le tre partite fatte auttentiche dal
Sig. mag. Ulrico, che tiene le carte del Sig.
Sdo: Corrino &c.

ms. 267.

Francus Donato Dei gratia Dux Venetiarj Nobili, & sapienti
Viro Mapheo Michaeli de suo mandato Locumt. Patriae Foriiulij
fideli, dilecto salutem, & dilectionis affectum.

1545. 2 Gen.? m.V.

Sono venuti à Noi Doi Nuntij della fideliss.a Comm.tà di Fagagna
& ne hanno esposto esser stati eletti per il Mag.co Parlam.to di
questa Patria suoi oratori con ordine, che debbano comparere alla
presenza Nostra per supplicare la conservatione, et osservanza delle
Legge di essa Patria prout iacent, similmente la conservatione
delle Iurisdittioni Civile, e Criminale delli R.di Prelati,
Mag.ci Castellani, e Mag.e Communità della pred.a Patria nel
Iudicio della sua Sustantia, atteso che da certo tempo in
qua siano molestati con diversi preiudicij, come appare
nel loro mandato à Noi dalli prefati Nuncij presentato, e sottoscritto
di man di Zuan Batta Franceschini Canc.o della Patria, ut in eo,
i quali oratori non hanno potuto haver da Voi le Lettere
credentiali come consta per uno transunto di mano di Pietro
Antonio Nod.o ord.o di questa Canc.ria Vra, per il quale si vede,
che voi gli haveste risposto non voler conceder dette Lettere
da loro dimandate senza ordine della Sig.ria Nra, attento si
tratta di materia Iurisdittionale. Onde così ricercati dalli
Nuncij della pred.a Comm.tà di Fagagna, come quelli, che sono
molestati da voi in tale materia, vi commandiamo, che dobbiate
dar le sue lettere di credenza ali Oratori ut s.a eletti non

1

procedendo interim nella materia di Clericalato sopradetta sino

che non habbiate altro ordine da Noi; perche uditi li Oratori

prefati, et inteso quanto ne parerà necessario delliberaremo

quanto ne parerà per Iustitia, la espeditione delli quali

Oratori sollicitarete, acciochè tanto più presto si possi dar

fine alla materia.

Dat. in Reg. Regali Palatio die 2 Ianuarij, Ind. 4.ta 1545.

R.ta die Martij 5 Ianuarij. 1546. et presentate fuerunt

dicte supradicte Ill.mo D. Locumtenenti per sp. d. Franciscum Ruffum, et

D. Marium de Castello Deputatos, ac per D. Rectorem Barto=

lomeum Tavinum, et per Rev.mum Paulum Mercatos Coadiutorem

Saganea, quibus lectis idem Ill.mus D. Locumtenens concessit

executionem.

Franciscus

Fran.cus Donato Dei gra. Dux Venetiar. Nobilib. et Sapientib.
Viris Matheo Michaeli de suo mandato Locumt. Patriae Fori Julij,
et successorib. suis fidelib. dilectis salutem, et dilectionis affectum.

1545. 17 Febr.

Havemo udito il R.do D. Gio. Batta di Moianacca Can.co d'Aquileia, e li Spett. D. Nicolò de Zoppola D.r, e D. Alessandro Bontanin D.r Ambasciatori di quel Mag.co Parlamento, che si dolevano di alcuni mandati fatti da voi per voler veder le Giurisditioni, e Privilegij, e dacij suoi da una parte, e dall'altra li Ambasciatori di q.sta Mag.ca Comunità con lo Avvo.co Fiscale a favore delli mandati predi. Et siamo devenuti in questa rissolutione, e col Conseg.o Nro di Xci, e Zonta Vi Com.mo, che non dobbiata devenir ad alcuna essecutione delli mandati predi; ma conservar li sopranominati in q.ste Giurisditioni, et antique consuetudini, che sono stati fin al presente. Has autem Literas, et registratas presentanti restituite.

Dat. in Nro Ducali Palatio. Die 17 Februarij Ind.e 4.ta 1545.

Die Jovis 26 Februarij 1546. Ill.e fuerunt supradictae Lrae, et lectae Clar.mo D. Locumt. per sp. d. Fran.cum Coullud Canutum seu Magrum, et presentans restitutas.

(L.S.) Nicolaus Varmo Canc.ria Praetoriae Utini Nob. mtu. subscr. regis., et sigillavit in fidem premissor.

Ill.mi S.ri, e S.ri Col.mi

La fedelis.ma Commun.tà di Tagagna nella Pa.tria del Friuli Feudataria, e serva ossequentiss.a di questo Ser.mo Dom.o, come q.lla che è del Consortio de' Feudatarij, de' quali si trova, & è composto il Mag.co Parlam.to, come era anco al tempo de' Patriarchi Prencipi del Friuli p. il Dominio temporale hà non solo voce in esso Parlam.to con obligo di contribuire à tutte le impositioni, che sono in esso poste, e specialm.te p. la fabrica del Castello di Udine, oue risiede l'Ill.mo S.r Luocot.te Giudice solo nella materia de' Feudi, e dove si fà la Congregat.ne di esso Parlam.to; ma anco è obligata alla Taglia Militare in occasione di tur=bolenze di Guerra, carico pario, et ordinario de Feudi; e

1614 20 sett.e

Feudatarij è stata in ogni tempo prontissima con ogni prontezza di fedeltà di obedire à tutti gli ordini di sua Ser.tà, et ad ogni cenno publico hà dato conto della Giurisdit.ne Ciuile, e Criminale etiamdio con podestà di sangue, dei Dacij, & emolum.ti Feudali, che essa giustam.te possede, & hà sempre posseduto con buona gratia di sua Ser.tà obligat. alla sud.a Taglia Militare, & altre publiche, e solite occor=renze. Così fece essa Commun.tà l'anno 1581 come appare p. una scrittura prentata il dì 13 ott.e del 1 ..

3

añno agl' Illmi, et Eccmi Sri Capi dell' Eccelso Conseglio di Xci;
e quando fù publicata la Legge Feudale 1586. 13 Febro con
la dichiaratne fatta dopoi l'año 1587. 29 Magio, per la quale
tutti li Feudatarij, così Giurisditionali, come semplici furono
comandati à dar conto delle Giurisdni, Beni, e ragni loro
Feudali di essa Giurisdne Commti; secondo il sudo ordine di sua
Sertà presentò nella Cancellaria dell' Illmo Sr Luogte le sue
scritture, e documti publici il dì 6 Agto 1587. Et conforme
poi al novo ordine publico portò l'istesse scritte, e documti
il dì 12 Novre segte à piedi di sua Sertà, quali furono mandati
all' Offo di VVe Sie Illme, cioè dell' Illmi Sri Proveddi di quel
tempo, acciò che veduto il tutto maturamte, e nel modo dalle
Leggi ordinato, riferissero la loro opinione a sua Sertà nell'
Eccmo Collegio. Et perche all' hora oltre il parlare della
Giurisdne Civile, e Criminale, & il dimandare genericamte
la Confirmate delle sue antichissime ragni, e consuetudini
non fù dato in nota specificatamte tutte le sudde ragni sue,
et emolumti Feudali, Però attesa l'intimate fattali dalli
ministri dell' Illmo Sr Luogte ad esone di Lettere di VVe Sie
A Illme essa fidelissa Comunità hà inviato me Bartolomeo
Cruino Cittadino di essa Terra di Fagagna, come suo Nuncio
Procurate, e Comesso speciale à riverentemte procurare l'
espeditione del sudo negotio Giurisdne, e Feudale, affine che sarà
da

V.re Ecc.ze Ill.me la intor.e io possa à nõe di essa Commu.tà conse=
guire (come fermam.te spero) la confermat.e della Giurisditt.e;
Dacij, & Emolum.ti Feudali, e cadaun altro comodo, e beneficio,
che giustam.te godiamo, e nei tempi passati habbiamo goduto con
li suoi honori, e carichi non solo continuam.te doppo il felicissimo
acquisto di sua Ser.tà del 1420. che sono anni 194. ma anco
prima per corso di secoli sotto i Patriarchi; offerendomi per nõe
d'essa fidelissima Commu.tà Feudataria di prestare il giuram.to
di fedeltà, e di continuare come l'habbiamo fatto fino al presente
con ogni prontezza, & incontaminata fede nel prestare il debito
servitio militare, e feudale al Ser.mo Dominio, e tutto ciò,
che si conviene a buoni vassalli; & acciò che con candore
di verità siano notificate a sua Ser.tà le rag.ni feudali,
che noi possediamo riverentem.te dicemo esser gl'infrasc.,
cioè.

La Giurisdittione di prima instantia Civile, e Criminale con potestà
A etiamdio di sangue, quale godiamo, & essercitiamo come
l'habbiamo essercitato per tempo, ò consuetudine immemorabile,
e nella quale fermam.te essa Commu.tà viene stabilita per
Decreto dell'Eccelso Conseglio di X.ci l'anno 1545.

Li Dacij del Vino, e della Grassa, che possono importare ogni
anno di rendita Duc: 120 in circa, quali anchi ci servono

confermat. nel sud.o Decreto 1545. dall'Ecc.o Consiglio di X.ci

Due terzi di tutte le condanne, che sono fatte pp delitti seguiti nel

Loco di Sagogna, e sue pertinenze dal suo Consiglio, qual

A consiste di 12 persone, quattro dell'ordine di Nobb. Feudatarij,

quali parimte hanno voce in Parlamto, et obligo militare di

un Cavallo Armato, et otto del ceto dei Cittadini, e popolani

di essa terra; del qual Giudicio assiste il Gastaldo, come

Ministro di sua Serta, senza però, che habbia voce, ò

parte di giudicare nei d.ti Giudicij Criminali. Vero è che

B anco dei Giurati, come Ministri della Comunità hanno facoltà

di giudicare nei Casi lievi, e di pena lieve pecuniaria, e

nella materia Civile il sud.o Gastaldo assiste anco con li

Giurati, ma non ha voce, ne parte alcuna nel giudicio,

se non in caso, che li d.ti Giurati fussero discordi.

Restando l'altro terzo delle condanne al Gastaldo pp nome di

sua Serta delli delitti, che si commettono in Sagogna, e sua

pertinenza, sì come anco gli restano interamte tutte le

condanne, che sono fatte nelle Ville soggette alla Giurisdne di

essa Comunità, quali sono al no. di 16, e qui sotto saranno

descritte.

Et quanto alla Giurisd.ne Criminale, dove intervieni essenerase d'Archibuso il processo si forma, e si espedisse in tutto, giusta

l'orde

l'ordine dell'Ecc. Cons.o di X.ci 1578., l'essecut.ne del quale fù commessa, come appar nelle lettere dell'Ill.mo S. Marco Cornaro all'Ecc.mo Luogot.e della Patria. 1578. 19 febraro.

Vi è anco dentro le mura del Castello il Palazzo, dove si rende ragg.ne, e nel girone del Castello, che è guasto, e rovinato, vi è anco la torre, ove si tiene la prigione, e di sopra l'horolo=gio, che serve à tutta la Terra per il sonar delle hore.

E quando ci potesse esser imputata negligenza di non haver specificatam.te dato in nota i Dacij, & altri emolum.ti sud.ti Feudali con la qualità della Iurisdit.ne doppo la sud.a par=te 1586., il che del sicuro non fù per malitia alcuna, ma solo per pura inavvertenza, & confessando essa Com.tà il suo fatto, si starà supplicata sua Ser.tà, che si degni con la sua somma clemenza concederli venia, come humilm.te Io in nome di lei supplico, il che ci aggrandirà i tanti oblighi, che tiene essa Com.tà verso suisceratiss.a per infiniti; e giusti favori in ogni tempo del Ser.mo Princ., ma non già l'ardente stimolo, che vive in essa, e tutto quel suisceratiss.o popolo di bene, e fedelm.te servire

L'appellat.ne poi, e censura de' Giudicij di essa Comm.tà, è sempre stata, et è dell'Ill.mo S. Luogot.e rappresentante sua Ser.tà

Li carichi, che essa Comm.tà sostiene sono

L'obligo d'andare col mezo d'un suo Nuncio nel Parlam.to qualunq. volta occorre.

E di contribuire alla fabrica del Castello, & à tutte le altre impositioni, che si mettono nel Parlam.to

L'obligo della Taglia militare, qual è di Duc. cinq.

Spesa de' Duc: 10 si fanno ogni Reggim.to per la Visita dell' Ill.mo S. Luog.te, cioè per le spese d'un pasto.

Al Cancell.o della Comm.tà Duc: 10 per le note delli atti del Cons.o

All' Assessore, che si tiene in Udine per consigliare circa i Risqui della Comm.tà, e l'espedit.e dei Casi Criminali gravi Ducati 10.

A quello, che tiene in acconcio l'Horologio Duc: 5.

Le Ville soggette sono.

Alnico. Sattaco. Mattanins. Pagnaco, Corsetto. Morullo. S. Margarita. Rontoletto. Campoformio. Modotto. Moiareto di Prato. Torreano. Basgnaco. Martignaco. Plain. Salettaia.

1614. 9 Agosto.

Presentata nell' Off.o degl' Ill.mi S.ri Proved.ri sopra Feudi per D. Bortolomio Cozzino Cittadino di Fagagna Nuncio, e Proc.r della Comm.tà di essa Terra insieme col Procuratorio

di 30

di 30 Luglio pross. pass. di mano de D. Geremia Sola Nod. pubb. con la legalità dell'Illmo S. Luog.te, dimandando l'espeditione del negotio sud.o

Gio: Batta Curarol Seg.rio delli Feudi

Marcus Antonius Memmo Dei gratia
Dux Venetiar.

Universis, et singulis Rectoribus, Magistratibus, Iusdicentibus, Officialibus Nris, & presertim Locum.ti Nro Forijulij, & Successoribus : Significamus. Havendo Noi nel Collegio Nro inteso l'humile, e riverente supplicat.ne fatta per il fidel nro Bortolomio Cusieno Cittadino, Nuncio, e Proc.re speciale della fid. Mag.ca Communità Nra di Fagagna il di 9 Agosto pross. pass. per nome d'essa Comm.tà del tenor come in q.ta, & udita anco la relat.ne fattaci in scrittura, e con giuram.to giusto le leggi delli Proved.ri Nri sopra i Feudi, dalli quali sono state anco vedute le scritture per nome di essa Comm.tà presentate, oltre l'havere anco circa esse havuto secondo l'ord.e delle leggi il parere delli Avoc.ri Nri Fiscali, e del S. Kav. Trevo Consultor Nro in Iure, Habbiamo con esso Collegio Nro giudicato ragionevole, e conveniente la dimanda di essa

Nrã dilettiss.a Comm.tà attesa la sua costantiss.a fede in tutte le occorrenze della R.ia Nrã, e la prontezza di prestare continuam.te i detti servitij, come hà fatto p il passato, e specialm.te la Taglia Militare di Dan.i cinq.i p servitio Nrõ, e diffesa di q.sta Prov.a, carico proprio, e solito delli Feudi, e Feudatarij; e perciò con ogni miglior modo, premessa prima la concessione della supplicata venia p qualsivoglia negligenza, nella quale fosse incorsa (come credere vogliamo) p pura inavvertenza, p non saver p.ma, che lora in vigore delle Leggi Nrẽ Feudali, specialm.te 1586. 1513 Fed.e notificato, oltre la Giurisd.ne, e qualità sua, li Dacij, rag.ni, & emolu=m.ti Feudali, che essa al tempo di d.a Legge possedeva, e godeva, e come di presente possede, e gode, e per tempo immemo=rabile hà posseduto, e goduto, obligat.i alle fattioni publiche, e principalm.te alla sud.a Taglia Militare, overo Feudale, e conseguentem.te concedendole con il Nrõ solito paterno affetto la gratia Nrã, e delle sud.e Nrẽ Leggi Feudali le habbiamo confermato, e p tenor delle pres.ti confermiamo ad essa Devotiss.a Comm.tà, come Feudataria la Giurisd.ne Civile, e Criminale, i Dacij, rag.ni, & emolum.ti, che lei giustam.te possede, e che sono stati notificati, intendendo

Nri

Noi all'antica, & immemorabile consuetudine, & alla Deliberatione fatta il dì 17 Sett.re 1545. dall'Eccelso Consiglio di X.ci e Zonta. Sì che essa Communità, come fedele Nostra Feudataria, e come era anco sotto i Patriarchi, come Duchi del Friuli per il Dominio Temporale, possa, e debba continuare con Nostra grazia Nostra ad essercitare la Giurisditione, e goder essi Dacij, beni, vassalli; & emolumenti nel modo, che fin hora ha fatto, & anco di presente fà con gli utili; et honori ad essa Giurisditione aspettanti; e parimente con li carichi debiti; e soliti; e specialmente della Taglia, o Servitio Militare. E ciò habbiamo fatto, e facciamo, perchè il fedel Nostro Nicolò Corvin, come Nuncio, Procuratore speciale di essa Communità genuflesso inanti à Noi, e nelle Mani Nostre ha prestato il giuramento di fedeltà nella forma solita, e debita delli devoti; e fedeli Feudatarij; e nel tenore, che qui sotto sarà descritto. Volendo Noi col predetto Collegio Nostro, che tal Deliberatione Nostra sia esseguita, et osservata in tutto come stà, e giace, e che perciò sia di essa data notitia al Luogotenente d'Udine Rappresentante Nostro per la essecutione, dovendosi intender, che siano, e restino sempre salve, et illese le ragioni della Signoria Nostra, e di cadauna persona, e del Luogotenente Nostro, così quanto all'appellationi dei Giudicij Civili; e Criminali d'essa Communità; come quanto ad ogni

altra cosa concernente l'autorità d'esso Iurisd.e detto, et a' cui in qualunque modo appartiensa.

Io Mario Carcino Cittadino di Bagagna, Nuncio, Cons.ro, e Proc.re speciale della fedeliss.a Comunità di essa terra, e per nome di essa affermo, e con giuramento sopra li Santi Evangelij di Dio prometto, che sarà sempre fedele à V. Ser.tà, et al Ser.mo Dominio, ne mai in Conseglio, aiuto, ò fatto sarà cont. l'honore, e stato della persona di V.ra Ser.tà, di d.o Ser.mo Dominio, e delle cose sue, anzi sapendo, ò intendendo, che altri machinassero, ò volessero esser cont. di manifestarlo, e costantemente opporsi, et impedirli à tutto potere di essa Comunità, e di conservare i beni, e rag.ni feudali, mantenendoli ad honore, prò, e buon stato di V.ra Ser.tà, e del Ser.mo Dominio, e di porger ogni aiuto per conservar à V.ra Ser.tà, et al Ser.mo Dominio tutte le cose sue, e recuperar le perdute, prestando cont. ogni aiuto con le persone, col consiglio, e con l'hauere tutti gli servitij, à quali sono tenuti; et obligati li buoni vassalli, e fedeli feudatarij per rag.ne del Feudo, così qualmente in virtù d'ogni rag.ne, e consuetudine feudale, come specialmente per rinforzare esec.ne della parte 1586. 13 Fed.o, ed'ogni altra legge, et ordine del Ser.mo Dominio sin' hora esserà fatta, e per l'auenire li

li facesse. Che inviolabilmente sarà osservata tal promissa, e prestati tutti li servitij debiti, e soliti, quali s'intendino espressamente specificati nel presente giurando Retto ad honore, comodo, e benefitio di Vra Serenità, e dell'Ill.mo Dominio.

Mandantes de præmissis hoc publicum confici documentum sigillique nra plumbea pendente muniri. Quare mandamus vobis, ut ista (?) in eo contenta observetis, & ab omnibus inviolabiliter observari, nec non in locis solitis, si opus fuerit, publicari, & in actis Cancellariæ Vræ registrari, presentantique restitui faciatis.

Datum in Nro Ducali Palatio. die 20 Sep.bris Ind.e 13. 1614.

Alex.nus Ouatarolus (?) Super
Illeudij (?) Seg.rius Deput.

Pro copia Cancell.a 10 J—:—

Die 10 octobris 1614.

Presentata per il Mag.co s. Gilermo Varmo, e s. Antonio Cornino (?) Nuncij della Mag.ca Comm.tà di Bagagna all'Ill.mo S. Luog.te, il qual vista, et lecta comise l'essecutione.

Jo: Fran.cus Sevarlus (?) Coad. Cancell.æ Ut.s

Copia

In Christi nomine Amen. Anno Nativitatis eiusdem Domini Millesimo quadringentesimo sexagesimo 2do. Ind. Xa. die autem Mercurij XX. mensis Aprilij. Actum in Stadiijo in Stuffa magistri Jacobi Fabri presentibus ibidem nobilibus Viris magistro Odorico Cerdone filio q. Arquini de [illegible] inferiori; Magistro Joanne Cerdone filio # Michaelis Aluysij ac q. Joanne q. Gregorijs testibus Tergesti habitantibus, nec non Magistro Venerio Cerdone q. Bertuccij ac Magistro Jacobo Fabro q. . . . . his testibus in Studiijo habitantibus et alijs pluribus ad hoc vocatis specialiter, et rogatis.

Ibique ad laudem, et gloriam omnipotentis Dei, et eiusdem gloriosissime Matris semper Virginis Mariae convenientibus et contra eorum Sta-tutorum continentibus

Omissis

In Christi nomine Amen Anno Nativitatis eiusdem Domini Millesimo qua-dringentesimo sexagesimo 2do. Ind. Xma. die autem Mercurij Decimo septimo Mensis Aprilij. Actum in Studiijo in Stuffa Magistri Sergij Cerdonis de Studiijo. Presentibus ibidem discretis Viris ipso magistro Venerio magistro Odorico Cerdone q. q. Arquini Magistro Joanne Cerdone filio Michaelis Aluysij, ac Magistro Joa-nne Fabro q. Magistri Mathei testibus his ambobus de Tergesto, nec non Magistro Jacobo Fabro q. . . . . . in Studiijo abitante testibus, et alijs pluribus ad hoc [illegible] vocatis spe-cialiter, et rogatis. Ibique Ibi providus Magister Augustinus Cerdo q. Danielis de Morcellijs considerans dilectionem, et amorem quem habet erga Dominam Helenam filiam predicti q. Bartholomei

9

Dreāq i. ingenia, nec non eius fuerunt Uxoris ?

Omissij .

10

[illegible]

[illegible] tolerantis a iure [illegible]

[illegible] item quo [illegible] appellatione [illegible] et alijs [illegible]

[illegible] dicte communitatis [illegible] presentes [illegible]

[illegible] ... Quare supplicat ... Salvo iure addendi etc.

In primis quod [illegible] dicti [illegible] [illegible] in territorio [illegible] ... Credit

Item quod dictus [illegible] ... in territorio [illegible] in castro [illegible] ... Credit [illegible] in castro [illegible]

Item quod dicta domus [illegible] ... Credit

Item quod dicta domus [illegible] est per longum circa passuum quatuor, et per latitudinem circa passuum [illegible] ... respondeat de quo ...

1.

[illegible]

nunc ab annis octo citra vel circa [illegible]

[illegible]

[illegible] tenuit feudum [illegible]

[illegible] in Sorganis [illegible] credit

et [illegible] bona [illegible]

[illegible] quod ipse possidet

[illegible]

Item quod dictus Bartholomeus habitat in villa Sorganie. Credit.

Item [illegible] Bartholomeus [illegible] in [illegible] et [illegible] de [illegible] maiores [illegible] respondere [illegible]

Item quod nullus feudatarius habens feuda in Sorganis habet aliquam jurisdictionem in Sorganis. Non credit [illegible]

Item quod dictus Bartholomeus et eius familia laborant [illegible] ad [illegible] sicut faciunt alii habitatores ville Sorganie. Credit.

Item quod dictus Bartholomeus tenet animalia apta ad laborandum [illegible] equos boves et [illegible] porcos sicut alii [illegible] ville Sorganie. Credit.

Item quod animalia dicti Bartholomei [illegible] campos aliorum [illegible]. Credit sicut et ceteri [illegible]

Item quod continuo dicti [illegible] tenent quosdam
[illegible] suos laboratores qui custodiunt [illegible]
[illegible] in sallario [illegible]
[illegible] dicti [illegible] Com[illegible]
[illegible] qui custodiunt [illegible]
[illegible] sub [illegible] custodia [illegible] respondeo
[illegible] tempore [illegible]
ad solverunt [illegible] 12

4 Item quod si non essent dicti custodes perficerent dampnum [illegible]
[illegible] in [illegible]
Fagar[illegible]

5 Item quod in loco Fagarnee fuit et est antiquum et [illegible]
quando et observatum quod patroni seu domini [illegible]
[illegible] predictum dampnum [illegible]
[illegible] dictos [illegible] et [illegible]
[illegible] tempore dicto loco
Fagarnee [illegible] credit [illegible] respondet [illegible] non
est sub dicta custodia

16 Item quod dictos [illegible] post dictam [illegible]
[illegible] dictos dominos [illegible]
[illegible] loca [illegible] gastaldionis
Fagarnee [illegible] Credit [illegible] alios non autem [illegible]
[illegible] respondentibus [illegible]

17 Item quod dicti domini fuerunt compulsi solvere [illegible]
[illegible] duorum soldorum [illegible] octo [illegible]

[illegible]

[illegible] redditus [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

In [illegible] sunt [illegible] tam [illegible] quam [illegible] [illegible] de [illegible] bene boves ad laborandum animalia ad pascua [illegible] in territorio [illegible] hoc [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] potuit [illegible] pro credit [illegible] In predicta [illegible] et [illegible] tam [illegible] Et [illegible] proporcione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non tenetur nec pro obligatione aliqua.

In eadem [illegible] sunt plures feudatarii [illegible] qui morantur in [illegible] quorum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] est [illegible]

Adì 31 genaro 1630.

Comparse il sig. dr Mario Vicino, et per nome della sp. città di Feltre dette [illegible] dell'Ill.mo Sig. Luog.te con giuramento [illegible]

[illegible] contenuto in dette scritture con l'Investitura ottenuta in sua scrittura. 13

Rispondendo à magg.ce Comm.tà di Feltre con ogni debito di riverenza è essere

dell'Ill.mo Sig. Luog.te di 5 corr.te in proposito di decreti indimandati in

1630. 30 Gen.ro

essecutione delle commissioni dell'Ecc.mo Senato, ha destinato me Mario Vicino cittadino d'essa Terra, e Nuncio suo con essere credenziali à notificar a Sua Sig.ria Ill.ma, come essa Comm.tà possede per la benignità della Ser.tà del Prencipe in virtù de Privilegi, et in specie dell'Investitura ottenuta à piedi di sua Ser.tà l'anno 1614, et essercita iurisditione civile e criminale con mitto impero, con podestà sino all'ultimo supplicio, sì nella detta Terra di Feltre, come nelle Ville à lei soggette et nominate in essa Investitura 1614, che si presenta, nella quale si vede detto fatto, che vien comandato per lo mandato suddetto, notificando à V.S. Ill.ma, che oltre la specificatione fatta in detta Investitura 1614. essa Comm.tà Terra sua devotissima non gode d'alcuna utilità dei Giudicij, che essa fà così Civili, come Criminali, altrimente di [illegible] è espresso in essa del 1614. solo che delle condanne di tutti i eccessi, che vengono commessi nella detta Terra, e suo distretto.

Il Castaldo rappresentante sua Ser.tà ne ha un terzo, e la Comm.tà le altri due, e detti altri eccessi; che sono commessi nelle Ville [illegible]

seni ... ...

... sotto nome di ... della Camera ... ...

Dacio del Vino et il Dacio della ... tutti ... incanto,

li quali, vendono dal ... Duc: ... et anco ... ..., nei

quali consistono le utilità, emolum.ti, ... et molum.ti d'essa

Comun.tà

Ha obligo di contribuire in tempo di guerra con cinq. Fanti, come ha fatto nelle passate occasioni.

Ha voce nel Mag.co Parlam.to, come anco il Dott. del ... nel numero de' Mag.ci Castellani.

Ha obligo ancora di Duc: 10 per un Disinare all'Ill.mo S.r Luog.te nella visita ordinaria in d.a Terra.

Parim.te di contribuir al pagam.to dell'imposiz.ni ordinarie, e straordinarie, che si mettono nel Mag.co Parlam.to

Al un ... Giureconsulto assessore, che si tiene in questa Città per consultar i casi gravi criminali Duc: 10.

Al un altro ... Dottor Sindico per la diffesa delle Cause Civili Duc: 13.

Al Cancelliere per la nota ordinaria dei Conseglii Duc: 10.

Per far tenir in acconcio le Hore Duc: 6.

Si pagano l'infrascritti interessi di Civili fatti per l'adempim.to del servitio militare, come per la diff.za della Giurisd.ne con li ... a questo Tribunale, et à Venetia, cioè

Alli ... di Codroipo, Duc: 10 ½

Al Boldi di Tolmezzo d.i 7

All'... ... d.i 7

Al S.r

Al Ginario Bruino £ 13.

Alla Cam. Drag.ᵗⁱ de' Ill.ⁱ Ret.ᵒ, e Dieci £ 48:8

Per la Cer. Drag. della Madona de Battudi £ 8:14

Al medico di Ciuilla — £ 7.

Al sindico ordinario — £ 8

Al Capo delle Contrade per accompagnar li Soldati alla mostra, che si fà in Pagagna £ 10.

Et à Leocano £ 20.

Oltre il Sac. Camb.ᵒ £ 40.

Oltre quelli altre spese, che occorrono alla giornata per seruitio publico:

In anni dieci siamo certi si fa fatto di condanne in tutto £ 960: —

Per quanto d'alienationi, et usurpationi di Beni Feudali non sauendosi alcun scritto, che ne sian stati commessi, non si dà alcun conto, ne si pensano le Inuestiture, e rag.ⁿⁱ più antiche, perche gli anni 1581, e 1586. furono lasciate nella Ser.ᵐᵃ Città di Venetia, mentre furono li Feudatarij nella comandati à dar conto delle Inuestit.ⁱ, e rag.ⁿⁱ loro Feudali ~

Ill.ᵐᵒ Sig.ʳ Sig.ʳ Oss.ᵐᵒ

Per debita, e riuerente essecutione delle lettere di V.S. Ill.ᵐᵃ di 5 corr.ᵉ in essecutione delle comissioni dell'Ecc.ᵐᵒ Senato in proposito di Feudi habbiamo destinato à comparer all'off.ᵒ di V.S. Ill.ᵐᵃ il Sig. D. Ginario Bruino Cittadino, e membro di questo Publico per dar conto

... carto ... ...

abbiamo consignato le presenti lre credentiali ... ...

stata quella lre; che ... et à V. S. Illma ... Rma faciamo

humil riuerenta

di Pagagna 26 Genaro. 1630.

Di V. S. Illma

(Loco ... sigillo ... terra di Pag.)

Servi Devmi

Il Gastaldo, e Commune

à tergo

Al ... Illmo ... Sig. Bernardo Polani Luogotenente della Patria del Friuli

Fran.cus à Sérino ... Procurator ... aliena manu ext. sub., et sig.

Praemissa in his duobus Paginis conserva presenti impuraca ex alijs consimilibus exemplis Autenticis registratis in Processu formato inter Nobb: DD: Co: Antoninos, et Plandios ex una, et Nobb: DD: Com: Pagane ex altera existente penes ... ... mariam Peuleum vog! mediante aliena manu edux. Antonius Corvinus V. N. Nos! Terre Paganee, ac Civis eiusdem reg. fideliter sub.° ... Die 12, Junij 1649

Mag.ci et Illmi D. Michael Priū Fori Julij
L. S.

Tenore presentium ss q. D. n. intimemq, et precipiamq Interuenientibq pro Comunite Paganea, quatq in ter.no dierum octo post earum presentatn debeant dixisse, et produxisse quidquid dicere, et deducere intendunt in causa deuenda cong. eos dysititutis de usurpata iurisdicte, aliter ex nunc eis precipiamq: et mandemq, quod in pena Duc: mille applicandorq Domui Arsenatq Venq non debeat ullo modo transacto dicto termino exercere iurisdictionem criminalem in dicto loco, et territorio Paganea, aliterq in quorq fidem

1545.
13 Dec.

Utini die Mercurij 13 Decis 1545.

Die 16 Decis 1545.

Retulit Bapta Pilosus Caballarius se die Sabbati proxime preterita 13 instantis contulisse ad locum Paganea, et presentasse suprascriptum mandatum . . . Camerario Comunitatis d.i loci, precipiendo ei nõie Cõitatis ut in ipso continetur.

Locum t.

Harum serie ꝑ q. d. n. mandet ac precipiat omnib. et singulis Datiarijs Loci Paganea, quat. in pena
1545. 23 Decembris Duc. 200 applicandorum Domui Arsenatus Ven., & soluendi de suo ꝓprio, de cetero non debeant respondere, nec exbursare pecunias Datiorum ꝑ ipsos conductorum Interuenientib. pro Comm.te Paganea, sed in Camera Fiscali Vtini, ex quo intendimus, quod affictatis Datiorum spectet Ser.mo Dnio, et non alijs, saluo iure cuicumque grauandi coram Nobis, et fiet ius &c.

Vtini die Dicta

Denu. [illegible] ut
oib. [illegible].

Die 26 Feb.rii 1545.

Retulit supradictus Caballarius die 23 instantis presentasse supradictum mandatum Joani Pachino Datiario Vini Paganea, eique precepisse ut in eo in loco Paganea &c.

18

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

A2 =
pag.

Fagagna.

Nobili

(22 Feb.? 1516)

[illegible] ead extra in ecc[lesi]a.

[illegible] et denominat

[illegible]

[illegible] et [illegible] in a[illegible] eorum et

feudonibus nesciunt se excus[are] de d[ic]tis [illegible] nec [illegible]

et recusant solvere talem summam [illegible], itaque [illegible]

[illegible] incomodum, quia non possit habere et exigere [illegible]

[illegible] et obligatis ad d[ic]tum [illegible]

[illegible] huic inconvenienti et [illegible] providere [illegible] d[omi]ni [illegible]

[illegible] d[ic]ti [illegible]

[illegible] solutione, debeant [illegible] unum [illegible] [illegible]

[illegible] in quo [illegible]

[illegible] d[ic]ti [illegible] ex nunc [illegible]

feudalia per [illegible] [illegible] et obligata ad [illegible]

[illegible] et [illegible] in Cameram fisci [illegible]

et [illegible] sine aliqua excusat[ione] [illegible]

[illegible] dicerent se solvisse, vel solvere velle [illegible]

[illegible]

et [illegible] quia [illegible]

[illegible] contra [illegible] feudorum [illegible] sine [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] aut nullus [illegible] illa [illegible]

[illegible] possint, et valeant alij alieni a d[ict]o Conuento [illegible]

[illegible] cum [illegible]

[illegible] pub[lice] proclamand[a] in [illegible]

[illegible] quia aliqui [illegible] in d[ict]o loco, et

[illegible] possint habere, [illegible], et quando opus sit, et

[illegible]

[illegible] 1516. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cob. 16 [illegible] (... [illegible] predecess. [illegible]

so. [illegible] eccmo Senato, come [illegible] fide[l]issimi
feudatarij, e coi [illegible] del [illegible] castello di [illegible]
[illegible] à VV. SS.rie Ill.me per obedienza dell'[illegible] loro. Dovrà
esser chiaro che il castello sud.o cinto d'[illegible]
questo stato di [illegible] sia Feudo del Ser.mo Prencipe [illegible]
[illegible] noi tenuti in [illegible] di sua Ser.tà con [illegible] affetto d'avvocante
[illegible]
et sempre [illegible] con tutto il cuore; attestandoglielo [illegible] anche
[illegible] de Feudis antiquis iustis, et legalibus, [illegible]
[illegible] per tutti i [illegible]
[illegible], e di comandanti de' R.mi Patriarchi [illegible]
[illegible] per dar il resto loro per beneficio, [illegible] et [illegible]
et dono il [illegible] [illegible]
[illegible], de mandato, et alla [illegible] degl'Ill.mi [illegible]
[illegible]
[illegible] sud.i secondo il potere d'ogn'uno. [illegible]
[illegible] con [illegible]
[illegible] di molto ben note à VV. SS.rie [illegible]
i ragam.ti [illegible], et [illegible] degl'Ill.mi [illegible]
e [illegible]

[illegible] è.

[illegible] beni [illegible] ali [illegible]

[illegible]

[illegible], pagando [illegible] di tanto carico

[illegible] importar meno di [illegible] 180 [illegible] 5 [illegible]

[illegible]

[illegible] dalla [illegible] tenimo [illegible]

[illegible] fedeltà [illegible]

[illegible] prossimamente [illegible] come [illegible]

[illegible] servitio suo, il che incitar [illegible]

[illegible] a riconoscere la pronaccha [illegible]

[illegible] e servi con [illegible] non

[illegible], che non [illegible] contrario [illegible]

che non contribuisce alle [illegible]

non apportando nocumento [illegible] che sia più eser

citata [illegible] che con [illegible]

[illegible] minima parte [illegible] suo

[illegible]

[illegible] V. S. Ill.ma si degnino far

e [illegible] conser

[illegible] degli [illegible] sotto [illegible]

l'ord.

[illegible] Piero di [illegible]

Cons.o di X.ci co(n) la Zonta, la quale sarà da [illegible]

essercitata con ogni [illegible] ragione [illegible]

ragionevole, [illegible]

ogni [illegible]

loco considerate, e da noi li saranno con la verità [illegible]

mandemo con ogni humiltà [illegible]

30 [illegible]

[illegible]

Giusti [illegible]

gratia [illegible]

sendo ogni altra [illegible], e con ogni altro miglior modo [illegible]

1603. adi 18 Giugno.

Presentata [illegible] Procur. [illegible]

et Proc. [illegible]

insieme con [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1603. [illegible]

[illegible]

[illegible]

ch' esalti come sonò Stati monicali Visita[illegible] non [illegible]

[illegible] [illegible] che [illegible]

[illegible] stano con [illegible] modo [illegible], [illegible]

[illegible] nel [illegible] [illegible] con più [illegible]

e le [illegible] danneh in servitio [illegible]

[illegible] quando la V. S.ria Ill.ma ha [illegible] che [illegible] noi [illegible]

[illegible] delli [illegible], gl' indebiti [illegible]

[illegible] [illegible] qui [illegible]

[illegible] [illegible] gravame [illegible]

de Predecessori [illegible] [illegible], che [illegible]

[illegible] [illegible], e in qual

[illegible] che [illegible] alla [illegible] di V. S.ria

Ill.ma [illegible] [illegible] servenci, et feliceh [illegible]

1603. 18 Giugno.

[illegible] [illegible] soc.[illegible] recevd. [illegible]

[illegible] [illegible] marito di [illegible]

[illegible] insieme con un [illegible] scritti et una [illegible]

[illegible] serrata [illegible]

[illegible] [illegible] recevd [illegible]

1603. 18 [illegible] | 1603. 18 Luglio. [illegible] all' [illegible]

[illegible] recevd [illegible]

[illegible]

[illegible] Patrio [illegible]
[illegible] vol [illegible]
tradirsi [illegible] [illegible] realtà
terminare, che il Castello suburbio di Villa Corr[illegible] una
[illegible] con [illegible] Comun[illegible] [illegible] seguito
[illegible] immaginato [illegible]
[illegible] sa [illegible] all [illegible]
[illegible] ottenne [illegible] quale [illegible]
alla [illegible] foro [illegible] 158, 6 [illegible]
[illegible] à questo [illegible]
[illegible]
la sua [illegible] non [illegible]
[illegible] [illegible] e [illegible]
pio in contrario [illegible] stato [illegible]
vero. Se [illegible] [illegible]
[illegible] il pregiudizio [illegible]
[illegible] provveran [illegible]
co Privilegi della [illegible] meno [illegible]
di giudicare, ne in Civile [illegible] Criminale nel Castello di
[illegible] della [illegible]
[illegible]

[illegible] che quando è venuto [illegible]

[illegible] Capitoli, Borgo di Sag.° non è stato [illegible]

[illegible] secondo il [illegible]

[illegible]

[illegible] si presentano più chiare questa [illegible].

[illegible] ai [illegible] di tre [illegible] l'[illegible]

[illegible] essi [illegible], ne consuetudine alcuna

[illegible] [illegible] [illegible], quali

[illegible] di non [illegible], che [illegible]

[illegible] distinti, si come si vede della scrittura [illegible] prodot=

ta [illegible] scritture [illegible] si pre=

sentano più chiarezza d'ogni [illegible]. [illegible]

[illegible] conspirate, congion=

te con [illegible] esaminate

dalla [illegible] importante [illegible] e

[illegible] perciò [illegible] Vostro [illegible] con

[illegible]

Delle [illegible] tante [illegible]

[illegible]

[illegible] godano [illegible] ma senza pregiudicio, et sucessione

[illegible]

adì 8. Febraro 1630.

Scrittura presentata per me Franc.o Aquino delli Consorti Secedarij di Fagagna in essecutione delle commissioni di 5. Genaro 1630.

Ill.mo S.r Luog.te S.r Col.mo

Essequendo io Franc.o e fratello Aquini q.m D. Alfonso rapresentante uno de' quattro Colonelli delli Secedarij di Fagagna,

1630. 8 Febr.o quanto commesse V.S. Ill.ma in essecutione delle Commissioni dell'Ecc.mo Senato, presento un Inventario sottoscritto 1377. –

omissis.

P.o conforme alli sud.i ordini di V.S. Ill.ma riverente notifico, che non possediamo Giurisd.ne alcuna, che si possa dire particolare di noi Consorti, ma uniti con la sp. Com.tà di Fagagna giudichiamo le cause, e di XII luoghi del Conseglio ne teniamo quattro sotto nome de' Nobili di Fagagna, come sarà notificato anco dalli altri Cons., e sp. Com.tà, dichiarando, che le condanne s'aspettano al sp. Gastaldo rapresentante sua Serenità, e come la Com.tà è Patrona dei Paesi.

2.o Che di tutti li beni contenuti nell'Inventario non possediamo altro, che un Boschicello chiamato Ronchetto con un Morato già anni da noi piantato, che si suol affittare L 6:— et al più L 9:— e tenerlo hora ad aff.to un Antonio Maletto per L 9:—

omissis

Franc.us à Turre Aquini Secedarij.
Ita al. manu ext.ae sub.

Praemissa ex 5 pag. contenta ex aliis consim.

existq. penes Ill. P. C. Jo: Danielem Antonini

resp. ad. Marium Paule V. A. Doct. Jerna

Fagn., resp. in fidem subs.

Copia tratta da un testam.to in Bergamena parte lacero, e consumato, essistente p.so il Nob. S. Co: Eurol.o Rosalario d. Fagagna.

. . . . . Anno Nativitatis eiusdem 1434. Ind.e 12 . . . . mis Aug.ti

Actum in Castro Faganeæ in Camera cubiculari . . . infrascr.

. . . Nobilib. viris q. Io: Fran.co q. Nob. viri q. Iacobi de

Ventono Faganeæ . . . q. Bartolomei de . .

Fag.a Eabit. q. Daniele Comutij, mag.ro . . .

1434 Aug.to Nicolai Cabuci de Fag.a, Custino q. Com. Sacode, mag.o Daniele Fabro . . .

. . . de Villalta Fag.a habit., filio Comutij de Faganea,

Venerio q. Xtoforj de Basaglinta . . testib. ad hoc voc., et specialr. ab ore

ppno infrascripti testatoris rogatis . . .

Nob. vir q. Vorlicus q. Nob. viri q. Meinardi de Fag.a sanus p. Dei gratiâ

mente, sensu, et intellectu licet corpore languens, timens ne forte, et

inopinatè . . ab intestato decedere contingat suarum rerum, et bonorum

omnium dispositionem p. pns nuncupativum testam.tum . . .

modum facere procuravit. In primis quidem aîam suam altissimo

Creatori Deo . . . sepulturam sui Corporis sibi elegit, et esse

voluit in Cemeterio Ecclesiæ Stæ Mariæ p

Cui quidem Ecclesiæ legavit p . . . omissis p

Quod Camerarius prefatæ Ecclesiæ qui pro tempore . .

debeat facere fieri Aniversaria infrascripta, Vz. omissis p

Vz. Aniversarium q. Meinardi eiusdem testatoris filij: omissis p

In omnib. autem alijs suis bonis mobilib., et imobilib. iurib., et actionib. . . .

quibuscumque, tam presentib., quam futuris heredes universales instituit,

et esse voluit Conoscas Dnas . . . . sorores, et filias

eiusdem testatoris equalibus portionibus inter eas dividendis cum

hoc . . . teneantur, et debeant facere militias, seu

Caballarias temporibus debitis, quam ipse testator facit

Et solvere imponuntur ad reparationem loci

Taganea, ea . . . omissis

Et hanc siquidem asseruit esse ultimum suum ultimum testamentum, et eius

ultimam . . . omissis

. . . natus Vilelmi Ducij de Tag.e pub. Imperiali auct. Not.

omnibus, et singulis supradictis una cum . . .

rogatus ab ore proprio d.i testatoris scribens fid.r scripsi, et

in hanc pub.m formam redegi signumque . . .

in fidem, et testimonium omnium, et singulorum premissorum

~~[illegible]~~

[illegible]

più dell'[illegible] delli Acqq. di Fag.ª

N.i [illegible], et Decreti di Proved.ri

Prima che il Friuli riceverae l'aura soave del Ser.mo Gen. Vico la Famiglia
1682 [illegible] Acquino Fagagna ne [illegible] il Nome, e la Gloria, poiche sin' l'
anno 1383. tra le prime [illegible] della Patria concorse all'Unione
di Lega, e Confederaz.ne col Ser.mo Doge Antonio Veniero. Quando
dilatò poi il real manto la gran Repubblica p ricoverar quanti=
tante di nuovi sudditi, che ricorrevano all'ombra sicura del
suo Impero, Vulrico Fagagna Creator di noi Giovan Daniel,
Alfonso, Giulio Cesare, e Giovan Carlo fratelli, nec non Fran.co, e Cor=
nelio altri fratelli Acquini a noss. [illegible] di Castello, Terra, e Ville
soggette cose volse a consegnar in punto felice le stesse, e d.i
luoghi, e sudditi in mano del General Filippo Arcelli, e del Pro=
ved.r Marco Bragadin, come consta in publico Documento 1420.
Però uniforme, et incorrotto nel corso susseguente de' secoli l'
antico freggio, che p altri antecedenti innumerabili secoli era
detta Famiglia insignita. [illegible] poteva adombrarlo l'
ingiurie della potente fortuna, poiche più anzi sempre più ri=
splendente dall'infallibile Giudicio in contradittorio dell'Eccmo Pien
Collegio l'anno 1619., che ne confermò l'antichissima, e benché
[illegible], riconfermate pure dall'Eccmo Magistrato di Proved.
come nelle [illegible] 1639. 6 Giugno nel q.m Fran.co Mancaro di

vita, l'anno decorso à 7 Giugno e suo fr.llo Ricc.do Antonio, morto à 9 Aprile 1668. nri Padri rispett.e

Noi, che in epilogo quanto più stretto, tanto più forte, uniamo in noi tutti l'ossequio, e la fede di tutti li nri Ascendenti, supplichiamo humilmente sua Ser.tà Ecc.mo Clementiss.o Prin.e, e Sig.e, e V. Ecc.e, che la rappresentano, previa venia, quatenus opus sia, à rinovare in noi, e nri discendenti maschi di Leg.mo matrimonio l'Investitura del Castello di Fagagna, della Terra, e delle diecisette Ville soggette g sua di Feudo retto, legale, et antichiss.o con la Giurisdit.ne Civile, e Criminale, pena di sangue, et ultimo supplicio in conformità della preced.te Investitura, e ciò per le portioni à noi spettanti e che appartener potevano con gli altri Consorti de sud.i nri Padri, essendo prontissimi, e bramosissimi di girare, e rinovare sul Altare della pub.ca grandezza g noi, e nri leg.mi successori l'antico voto della nra fedeltà, e vassallaggio, et ad ogni incontro adempirlo col sacrificio volendo, e consumare de nostri li haveri, e del sangue nell'adorato servitio della Ser.ma Republica. Gratia.

Alfonso

Guglielmo ... Fran.co Tertio Ricc.d'Antonio

Gio: Daniel Alfonso Giulio Ces.e Gio: Carlo. Fran.co Cornelio.

Ad. 20 Giugno 1678.

Supplica presentata nell'Inclito Magistrato sopra Feudi dal Rdo P.

sotto

Istfano Danieli per nome delli fedeli Giulio Cesare, Antonio e Giovan
Daniele, Alfonso, e Giovan Carlo fratelli Asquini di Fagagna per
ottenere l'investitura, ut intus etc.

Ill.mo

D'ordine degl'Ill.mi, et Ecc.mi Sig.ri Proveditori sopra Feudi rispondino
li sig.ri Avvoc.ti Fiscali, e Dottor Giacomo Gregoris Consultor in
iure della Ser.ma Sig.ria

Zuan Antonio Zusto Proved.

Zuan Fran.co Zustinian Proved.

Tratta da simile esistente nel Mag.to Ecc.mo sopra Feudi etc.

Andrea Tiepolo, Seg.rio ai Feudi.

Aloysius Contareno Dux
Venetiar. etc.

Havendo li Proved.ri nostri sopra li Feudi con quell'autorità che tengo:
no dalla Sig.ria Nostra col Senato in... l'humile, e riverente
instanza delli fedeli Giovan Daniele, Alfonso, Giulio Cesare,
e Giovan Carlo q.m Fran.co, Cornelio, e Fran.co q.m Giulio Antonio
etc. della famiglia Asquini Fagagna, col quale espongono,
che essendo passati à miglior vita li q.m loro Padri, ad essi
aspetta la successione ne' Feudi sottoscritti erano goduti etc. che però

pesta venia in quanto fusse bisogno supplicano investirli in essi, e descendenti maschi di legitimo matrimonio, l'una, e l'altra del Castello di Cagagna sala, torre, e delle decisette colle soggette per rag. di Feudo retto legale et antichissimo con la Giurisd. in conformità delle altre preced. Investiture, e ciò per la portione ad essi spettante, e che appartener potevano alli sudetti loro Padri con gl'altri Consorti li medesimi loro Padri essendo prontissimi, e bramosissimi di prestare, et rinovare sul altare della publica grandezza per essi, e loro Successori l'antico voto della loro fedeltà, e vassallaggio, et ad ogni incontro adempierlo col havere, e col sangue nell'adovero servitio della Signoria nostra, e come meglio nella supplica 20 Giugno. 1678. alla quale

Et havendo detti Proved. nostri osservato quanto si deve in tal materia tolte anco le solite, et convenienti informationi dagli Avvocati Fiscali, e Dottor Giacomo Gregorij Consultor in Iure della Ser.ma Sig.ria con la visita delle scritture à tal effetto presentate, stimando giusta, e ragionevole l'instanza sopradetta habbiamo col tenor delle presenti, et con ogni miglior modo (concedendogli prima con la solita clemenza publica la supplicata venia) investito li fedeli Giovan Daniel, Alfonso, Giulio Cesare, e Gio: Carlo fratelli del q. Fran.co Arquino, et li fedeli Cornelio, e Fran.co fratelli del q. Ricard Antonio Arquino ogni uno per le loro tangenti portioni

Di Giurisd.

di Giurisd.ne della Comm.ta di Gagl.o, che aspettavano à i suoi loro
Padri, e delli beni; che dalli sud.i erano possed.i et à quel=
l'istesso modo aspettar si potevano e ciò p. rag.ne di Feudo p.re
sud.i et tutti i suoi fig.li e discendenti maschi legitt.i, e
naturali con tutti gl'honori, utili, emolumenti, e carichi à d.o Feudo
spettanti in tutto, e p.r tutto in conf.tà dell'Investitura 1615 11 Marzo.
alla quale s'habbia relat.ne senza alterat.ne, ò diminut.ne alcuna.
Et p.che il sud.o fedel. Gialeo Co. Ospiro tanto p. nome suo, quan=
to degl'altri suoi fratelli, e Consorti sud.ti hà genuflesso giusta la
publica ordinatione prestato nelle mani n.re il debito giuramento
di fedeltà nel modo qui sotto espresso alla p.nza di quattro Con=
seglieri, due Capi di quaranta, et delli Avvocati fiscali Feudi resta=
to essi tenuti et obligati à tutti quelli carichi, et obblighi à quali
sono tenuti li buoni, e fedeli Vassalli della Sig.ria Ser.ma. Perciò habbi=
amo comandato, che gli sia fatto il p.nte Documento d'Investitura
renovatina, et confermatica, qual vogliamo, che sia, et s'intenda
semp. senza alcun benche minimo pregiuditio delle publiche
rag.ni e di cad.no altra p.sona
Dato in n.ro Duc. Palazzo 11 Sep. 1682.

Michiel Mocenigo P.r
Franc.o Maria Trevisan P.r
Piero Dolfin P.r

Tratta da simile estraord. nel Mag.to Ecc.mo sopra Feudi

Andrea Giegolo Seg.rio à Feudi

Omissis

Ill.mi, et Ecc.mi SS.ri Sig.ri Pron.i Col.mi

Doppo praticato dall'Ecc.i V.V. Jo Giulio Cesare Asquino de Nobili Feudatarij del Castello di Fagagna con Investitura 15 Febr. 1682. seguita p nome mio, e di chi rappresento, ritrovo convenirmi l'obligo in adempim.to delle leggi Feudali di aggionger anco gl'infrascritti seni contenuti in altre antiche Investiture, e se ben la sopradetta 1682. 15 Febr. si riporta alle antecedenti, tuttavia à maggior chiarezza publica, in essi riverentem.te si aggionto alla med.a

Che li Consorti Nobili del Castello e sua Giurisd.e sono li fedeli Giovan Daniel, Alfonso, Giovan Carlo, et io Giulio Cesare sopradetto q.m fedel Fran.co Asquino.

Fran.co e Cornelio q.m fedel Giacomo Antonio de Asquini

Fran.co, e Giovan Batta q.m Fedel Pier Antonio Asquino.

Co: Oratio, Manino Manin, e Florendo fratelli q.m fedel Co: Gerolamo.

Nicolò di Varmo q.m Fedel Gilermo.

Co: Andrea Maiol q.m fedel Co: ....

Et li Feni

(5?) Beni e rag.ni feudali, che communemente d.ti Nobb. Con-
godono, e possedono sono le rag.ni del Castello, ...
Borgo, e le fosse del Castello.

L'Onor, e prerogative particolari dell'aministrat.e della
Giustitia Civile, e Criminale con la Comm.tà, e governo
della Cameraria di Contrun, aspettandosi pò questa alli soli
Nobb. Con. quali son sempre permanenti, et li Conseglieri, che li
fanno pp Comm.tà temporanei.

A L'onore delle quattro sedie antichissime in Chiesa pp li soli
Nobili, e la facoltà dell'ingresso nel parlam.to con gli altri
SS. Feudatarij, Prelati, Castellani, e Communità, nel qual d.i
Consorti hanno un voto come ciascun altro de' pred.ti Feudatarij
con la Taglia Militare pp un Caval armato in servitio della
Ser.ma Repub.ca, e come anco nella scrittura pp ord.e 1614. del
fu fedel Offerto mio Avo presentato in questo Ecc.mo Mag.to,
obbedendo alle Leggi 1586. 10 Ded.re 1587. 29 Mag.o, alla
qual si habbia relat.ne etc.

Aggiunto io Livio Cesare Acquino sud.o in aggiunta agl'altri Beni
contenuti già nella pred.a Condizione anco gl'infrasti esistenti nel
altra anteced.te de' quali intendo esser investito, come possedute
da miei antenati, et appare dall'infrascritte Condizioni: cioè pp questa.

1377. 15 Giugno. Dell'Ill.mo e R.mo Patriarca d'Aquileia Marquardo al fedel Menandro q.m Fedel Pinotto di Bag.o

1448. 18 Giugno. del Nob. H.: S. Andrea Bernardo Luog.te al Fedel Asquino q.m Odorico di Bag.o

1477. 13 Marzo. del Nob. H. S. Andrea Giovanni Luog.te alli fedeli Odorico, et Antonio Asquini, et altri fratelli figliuoli di d.o fedel Asquino.

1503. 16 sett.re del . . . . . alli fedeli Bartolomeo, Fran.co, e Daniel, figl.i di d.o fedel Odorico.

1586. 6 Genaro. del Nob. H.: S. Fran.co Venier al fedel Daniel Asquino del fedel Piero q.m Fedel Bartolomio.

1587. 6 Agosto del No. H. S. Carlo Cornaro Luog.te al pred.o fedel Daniel.

1608. 7. Gen.o del No. H. Bernardin Belegno Luog.te à Domino Alessandro Palladio figl.o addottivo del pred.o fedel Daniel, che fù poi p Giudicio dell'Ecc.mo Collegio annullata l'anno 1615. 11 Mag.o

1611. 13 sett.e del Nob. H. S. Lonardo Giovanni al fedel Alfonso Asquino q.m fedel Guglielmo q.m Piero q.m Bartolomio.

1615. 11 Mag.o Dall'Ecc.mo Magistr.o de Feudi di Venezia al fedel Alfonso Asquino sopradetto

. . . . . Di d.o Ecc.mo Magistr.o alli fedeli Guglielmo, Perseo,

Perseo Fran.co e Lud.co q. Antonio Aggiunii Fig.li de' [illegible] Altorio.

Beni contenuti in dette Inuest.re spettanti [illegible] in grado.

La portione del Castello, e Borgo di Fag.na, come beni Feudali, è antichissimi riconosciuti dai R.mi Patriarchi, come p Inu.o del q. Sig. Ulderico [illegible] Canc.re delli med.i, cioè de R.mi Marquardo, e Ludovico con tutte le preeminenze, rag.ni, Giurisditt.ni; e beni al Feudo spettanti, e fra gli altri della portione d. Vaj del Fin. Dell'altro detto delle Vacchigne, et il Co. della Grassa, che lasciano alla Comm.tà p supplire agl'aggravij, che tiene, et alle pub.e occorrenze.

Una Casa nel Castello di Fagagna.

omissis

32

12

Labor.
di
restauro
R. Milio
RESTAURATO il
1980